

Quel colloquio aveva luogo; e le parole scambiate tra loro il Crescimbeni ce le ha ripetute. Egli ha in tal modo perfettamente spiegato il motivo per cui chiedeva quel colloquio da Giacomo Ceneri. Il supporre che altre cose abbia dette il Crescimbeni, e che il medesimo abbia fatto promesse da lui non dichiarate a quest'udienza, credo, Signori, non possa per nessuna maniera conciliarsi colla dichiarazione che fu fatta da chi rappresenta l'accusa, il quale ammetteva l'onestà del signor Crescimbeni, giacchè non può riputarsi onesto chi giura e deponendo tace quanto sa.

Ricordate poi il modo, con cui questi si esprimeva, ch'egli cioè nulla sapeva di più di quanto aveva dichiarato quivi in udienza, che egli non diceva nè una *virgola*, nè un *punto* di più di quello che era a sua cognizione e di quanto eragli occorso, ed invocava la sua fede d'onest'uomo; chiaramente dando a divedere, che non era trattenuto nè dal timore, nè da alcuna passione per tacere cosa di sorta. Or bene, abbiamo noi raccolto, che in quel colloquio Giacomo Ceneri od il Gardini abbiano ammesso di aver pedinato il signor Crescimbeni? Il Crescimbeni ha egli udita dalla bocca di Giacomo Ceneri, e di di Gardini Alessio una confessione sebbene lontana di avere preso parte alla grassazione Padovani, o meglio una promessa di lasciare tranquillo il signor Crescimbeni? un solo motto, un cenno, che gli abbia fatto nascer nell'animo il sospetto, che quei due fossero i grassatori del Padovani? Signori, il fatto che il Crescimbeni da quel giorno non sia più stato inseguito può essere la conseguenza naturalissima di qualche circostanza che a noi è perfettamente ignota.

Non è improbabile infatti, che la persona, la quale aveva pedinato il Crescimbeni, siasi accorta dei sospetti concepiti da lui e n'abbia argomentato di ricerche per iscoprirlo, e di agguati per sorprenderlo; e che abbia quindi lasciato tranquillo il Crescimbeni stesso.

Dalla dichiarazione di Crescimbeni poi, Signori, crediamo che sorgano potenti argomenti a difesa del Ceneri. Infatti, se il Crescimbeni conosceva il Giacomo Ceneri (ed egli l'ha ammesso) se il Crescimbeni si trovava nel banco Padovani al momento della rapina, qualora veramente il Giacomo Ceneri fosse penetrato in quel banco sarebbe stato immediatamente conosciuto dal Crescimbeni. Invece il Crescimbeni, allorchè gli fu presentato Giacomo Ceneri per un confronto dichiarò che quello non era uno dei grassatori, mancanza questa di ricognizione, la quale si verificò non tanto per parte del Crescimbeni ma eziandio per parte di tutti gli altri testimoni, ai quali l'accusato fu presentato.

È fallito, dice l'accusa a Giacomo Ceneri, quell'alibi il quale era già stato invocato da lui e che gli aveva servito di mezzo per uscire dal carcere! Noi, signori giurati, dobbiamo avere presenti le circostanze, in cui avveniva l'arresto di Giacomo Ceneri per l'imputazione di aver preso parte alla rapina in discorso. Giacomo Ceneri, interrogato dove avesse passato il giorno 2 novembre, venne a dire che egli si trovava a Castelfranco, all'osteria della Corona, che là aveva pranzato, che là s'era trattenuto dal mezzogiorno fin verso le ore quattro pomeridiane, che là a pranzo aveva incontrati dei commedianti e data anzi ad un ragazzo una pera. Si assunsero gli esami di codeste persone. Ed, o signori, Olivieri Carlo, padrone dell'osteria, ed il garzone di lui Nicola Barbieri venivano assunti in esame a Castelfranco dal giudicante di Bazzano.

A Castelfranco pure era esaminata la Marianna Barbieri, e dopo di lei era interrogato Luigi Cumani, stalliere della locanda stessa.

In tale circostanza tutti ad una voce confermarono nel modo il più esplicito quello che aveva affermato il Giacomo Ceneri, cioè che il giorno 2 novembre egli si trovava a Castelfranco.

È vero eziandio che qui dinanzi a voi la Marianna Barbieri ed il Nicola fratello suo sono venuti a dire, che non potevano affermare, o se vuolsi hanno escluso, che nel giorno suindicato dei Morti l'accusato Ceneri si trovasse alla osteria della Corona; noi così ci troviamo in cospetto di due distinte

e contrarie deposizioni, fatte entrambe sotto il vincolo del giuramento; imperocchè secondo la procedura allora vigente il testimone che deponiva, faceva la sua dichiarazione sotto quel vincolo. Una delle due volte pertanto il Barbieri e la sorella sua hanno mentito, si sono resi spergiuri. Ciò posto, noi abbiamo il diritto, credo, ed il dovere di disaminare per illuminare la nostra coscienza, per vedere se sussista l'accusa portata contro Giacomo Ceneri, a quale di queste due deposizioni tra loro contraddittorie si debba prestare maggior fede.

Imperocchè, se sarà vero quello che hanno detto li Barbieri davanti al giudice di Bazzano e che hanno confermato a Bologna nel principio del 1860, Giacomo Ceneri si trovò a Castelfranco nè poteva perciò commettere la grassazione a pregiudizio del Padovani; se invece dovremo ritenere conforme a verità quello, che hanno dichiarato qui innanzi a voi, Giacomo Ceneri non era a Castelfranco; senzachè ne discenda però, che fosse uno degli Autori a commettere la rapina Padovani.

Io credo che una disamina imparziale, senza prevenzioni, fredda, di quelle deposizioni, ci tragga a concludere che la prima deposizione è la vera.

La rievocazione della confessione avviene per diverse guise; essa o colpisce una intiera dichiarazione, la quale soddisfa a tutte le condizioni di credibilità richieste, ovvero si raggrava sopra una parte sola e talora la più importante della dichiarazione stessa.

Quando alcuno viene a dire non esser vero quanto in precedenza ha esternato, sorge allora spontanea e pronta la domanda a noi stessi: quale possa esser la causa di quel mutamento.

E se a noi non s'offre pronto tal movente, siamo costretti a cercarlo in tutte le circostanze, che circondassero le due dichiarazioni tra loro contrarie, e bene spesso dobbiamo spingere lo sguardo, per quanto è dato all'uomo, nel cuore e nella mente di colui, il cui intimo pensiero vogliamo afferrare. Ci gioviamo allora di tutto quanto ci è noto e ce ne facciamo puntello per salire, dirò, a quello che sfugge ai sensi ed è dato a Dio solo di perfettamente conoscere.

Allora entrano in campo gli indizi forniti da un detto, da un passo, dal contegno, da tutto in una parola, che ci cada sotto l'impero dei sensi, e tutto osserviamo, di tutto facciamo tesoro.

Ecco pertanto la Marianna ed il Nicola Barbieri, che in grande prossimità al giorno, in cui sarebbe stato alla loro osteria il Ceneri Giacomo, vengono a dirci di averlo veramente veduto e di averlo servito a tavola.

Allora era fresca la memoria del fatto e del giorno: vi ha tutta ragione di credere, che avessero presenti le circostanze da essi dichiarate, e le dichiarassero perchè conformi al vero.

A questo punto o signori, il mio pensiero corre subito alla ritrattazione che avrebbe fatto Nicola Barbieri quattro anni dappoi; e come il mio pensiero, così senza dubbio, sarà trasciuto pur il vostro a quel momento, in cui il Barbieri Nicola è venuto a dirci, che a Castelfranco giunse un fratello di Ceneri Giacomo e lo pregò di non recar danno a questo giovane e di dire che nel giorno dei Morti Giacomo Ceneri si trovava colà. Ma quel Nicola Barbieri ci narrava allora pur anche una circostanza, la quale toglie gran fede a questa ritrattazione, come quella la quale è infondata e contraddetta dai fatti. Ci narrò esser egli stato prevenuto, che avrebbe dovuto portarsi a Bologna dove sarebbe stato chiamato dalla Questura per essere esaminato. Gli fu suggerito, diceva, che dovesse deporre, che nel giorno dei Morti il Ceneri ed il suo compagno Bolognese erano a mangiare alla sua locanda.

Ora, o signori, nè Nicola Barbieri, nè la Marianna sua sorella furono interrogati dalla Questura a Bologna, ma dal Giudice di Bazzano; e non furono esaminati a Bologna ma a Castelfranco, e là deposero quello che poi vennero a confermare a Bologna, allorchè si passò al confronto col Ceneri. Da ciò voi già vedete che non è credibile il detto di Nicola Barbieri allorchè pretendeva di fare una ritrattazione; e dichiarava

una circostanza importantissima del dove e del quando fu stato esaminato, la quale è dal fatto chiarita insussistente.

Niuna minaccia veniva fatta ai Barbieri, niuna pressione; se vuolsi prestar loro fede in questa parte, sarebbe stata rivolta una preghiera od una raccomandazione soltanto.

Sull'animo di simili testimoni oh! certo non possono esercitare grande impressione parole di preghiera per parte di persona ad essi poco nota, che a loro non è stretta da alcun vincolo di sangue o di amicizia.

Oh! certo una semplice raccomandazione non può aver forza di trascinarli a spergiurare due volte!

Forse stimolo più potente a deporre potrebbe esser stato per loro lo splendore dell'oro; ma un solo napoleone, a quanto disse il Barbieri innanzi a Voi, sarebbe stato dato dal Ceneri subornatore ai tre testimoni venuti a Bologna e di una refezione avrebbe il Ceneri pagato lo scotto.

Ognun vede, che il prezzo di quella menzogna sarebbe stato troppo vile!

Se non ché, o signori, v'ha una importantissima circostanza, di cui ci parlò il Nicola Barbieri, ed è, che il napoleone fu dato per pagare le spese di viaggio in quella invernale stagione e che fu sborsato a Bologna allorché vennero pel confronto, vale a dire dopoché avevano già e li Barbieri ed Olivieri e Cumani fatta la loro deposizione dinanzi al Giudicante di Bazzano.

Ho ricordato più sopra il Luigi Cumani, lo stalliere della Corona; egli non poté comparire all'udienza della Corte ed il suo esame fu ricevuto, come ben ricordate, da un Consigliere a Castelfranco,

Là veniva egli interrogato e precisamente riguardo alla circostanza del come egli avesse potuto affermare, che il Giacomo Ceneri si trovasse a Castelfranco nel giorno 2 novembre. Egli ingenuamente rispondeva, che di quel giorno non aveva precisa memoria, neppure allora che fece la sua deposizione, e l'indica, diceva, non per scienza mia propria, ma perché la Marianna Barbieri e mio fratello mi dissero che dovevo dire che era stato in quel giorno, *perché così era*. Non afferma già che doveva dir così perché era stato pregato dal fratello del Ceneri, dichiarava bensì, che era stato invitato a precisare quel giorno perché così era, ed alle parole della sua padrona egli credeva perfettamente perché la conosceva una buona donna. Il Cumani poi non ebbe né preghiera né minaccia, nulla; egli fu anzi esaminato senza aver potuto conferire col Barbieri Nicola dopo l'esame di costui, e di quel miserabile napoleone d'oro non ebbe pur un mezzo franco!

Quale adunque poté essere la causa della ritrattazione delli Barbieri?

E perchè non potrà credersi che il timore d'andar incontro ad una processura non abbia fatto nell'animo loro una impressione tale da indurle a dire quello che non era? Li Barbieri furono posti in custodia; la persistenza nelle prime dichiarazioni forse li avrebbe sottoposti ad un procedimento.

Signori! nel cuore dell'uomo a noi non è dato di discendere; ma pur possiamo dire con fondamento, che in animi come quelli del Nicola e della Marianna Barbieri la paura ed il timore di un possibile danno esercitano imperio maggiore di quello che possano avervi od una preghiera od una raccomandazione di persone pressoché ignote.

Pertanto si resero spergiuri una volta li Barbieri, ma non certamente allorché deposero dinanzi al Giudicante di Bazzano, non certamente quando vennero a Bologna per avere il confronto col Ceneri. L'accusa non trova così un appoggio in una ritrattazione, che sarebbe la ritrattazione del vero.

Nè sono da lasciarsi in disparte alcune risultanze processuali, che vengono a sorreggere l'apprezzamento da me dato alle parole delli Barbieri. Furono lette a quest'udienza le deposizioni di commedianti, che si trovavano a Castelfranco alla osteria della Corona nel giorno 2 Novembre, in quel giorno, in cui Giacomo Ceneri affermò di essersi trovato a Castelfranco; voi le avete intese, voi ricordate, come la Foscherari abbia detto che in quel giorno essa cambiò d'alloggio e abbandonò la locanda della Corona, e come il marito suo abbia soggiunto, che in tutto il tempo, in cui restò a Castelfranco, pranzò sempre all'albergo della Corona. Tutti e due narrarono alcune circostanze che verrebbero in certo modo ad appoggiare la prima deposizione del fratello e della sorella Barbieri, e ad un tempo il detto di Giacomo Ceneri. Se è vero infatti che la Foscherari nel giorno due novembre abbandonò la locanda e

andò ad abitare una casa in Castelfranco, se è vero per altra parte quello che dice il marito che tutti i giorni in cui restò alla locanda della Corona mangiò verso il meriggio e che, a quanto ricorda, avvenne pure in quel giorno, noi dobbiamo credere, che la venuta di quei due giovani i quali furono veduti da ambedue e di cui declinarono perfino i connotati personali non disdicenti a quelli del Ceneri, coincidesse perfettamente col giorno due novembre, in cui si consumava la audace rapina contro il signor Padovani.

Ma v'ha di più; il Pubblico Ministero ci disse che Giacomo Ceneri si fu quegli che gittò il danaro allorché i malandrini fuggivano dal banco Padovani. Signori, se Giacomo Ceneri non è entrato nel banco Padovani (giacché se vi fosse entrato sarebbe stato riconosciuto da Crescimbeni) come poteva avere il danaro e gittarlo per la strada?

D'altra parte qual testimonia vide a Bologna il Ceneri Giacomo in quel giorno? chi lo incontrò per le vie prossime al luogo del misfatto? Nessuno, o signori.

Nulla di certo, di positivo, vi ha a carico del Ceneri.

Dalle cose fin qui dette mi pare dimostrato, che Giacomo Ceneri non è colpevole di quella rapina, e voi avrete a dichiarare in tal modo.

A Gardini Alessio, anch'egli imputato di questa grassazione, sono comuni alcuni degli elementi di accusa che vennero addotti contro Giacomo Ceneri, e dei medesimi io vi ho già tenuta parola; passiamo alla disamina, se gli elementi speciali che l'accusa crede di aver raccolti contro Gardini Alessio reggano in modo da renderne sicura la colpevolezza. Egli pure, disse il Pubblico Ministero, volle tentare un alibi, e fu smentito. Non io, o signori, verrò a sostenere, che Gardini Alessio non errasse allorché negava, che il 2 novembre vi fossero le corse alla Montagnola. Documenti degni di fede dimostrano che egli era lungi dal vero.

Il Gardini non negava certamente il fatto, conscio di mentire; ma sibbene egli in quel momento era sotto la impressione di un errore il quale non aveva sede nel cuore ma nella mente. E sapete d'onde è nato tale errore? Nacque dalla liberazione sua dal carcere. E vel proverò. Allorché il Gardini Alessio fu interrogato pochi giorni dopo il suo arresto, il quale avvenne in tutta prossimità del dì del commesso reato, sul luogo, in cui egli si trovasse nel giorno 2 novembre verso le ore 3 pomeridiane, affermò di essersi trovato alla Montagnola attento allo sfacimento dello steccato, il quale aveva servito per le corse.

Indicava di più due testimoni, che, per verità, non vennero precisamente a dire che in quel giorno ed in quell'ora il Gardini Alessio si sia trovato alla Montagnola. Ciò malgrado egli fu liberato dal carcere non essendosi raccolti elementi per procedere contro di lui. Da quel dì credette, e fermamente crede anche adesso, che la sua liberazione derivi da che sia rimasto provato, che nel giorno 2 novembre egli assisteva al disfaccimento dello steccato per le corse sulla Montagnola. Da quel momento si formò in lui la convinzione, che in quel giorno si eseguisse quell'operazione, nè potessero aver luogo le corse; e per nessuna cosa al mondo si potrà mai distruggere in lui questa opinione. È una fissazione, chiamatela pure così, se così vi piace; ma questa fissazione ha però una certa apparenza di fondamento in alcuni particolari, ed è scusabile per quanto può essere scusabile un'idea fissa figlia dell'errore.

Quest'uomo da quel momento, che fu tenuto molto fausto per lui, acquistò quest'opinione, e credo, che morrà senza averla abbandonata. Ma possiamo noi argomentare da ciò, che egli abbia commessa la grassazione Padovani? No, o signori; perchè alcuno si ritenga colpevole di un fatto è necessario provarlo con argomenti positivi, e non solo con argomenti negativi, i quali se escludono una circostanza non ne provano un'altra, se tra l'una e l'altra non corra un nesso strettissimo, e tale che risponda a quell'assioma: l'esclusione di un fatto è l'inclusione di un altro. Se Gardini Alessio pertanto non ha stabilito, che in quel giorno si trovava alla Montagnola, ciò non vuol dire che egli si sia trovato nel banco Padovani; e per dire ciò occorre avere un argomento che lo provi, è necessaria una dichiarazione di alcuno che affermi di averlo veduto in quel luogo. E questa dichiarazione, quest'argomento positivo, la prova qualsiasi della presenza del Gardini fra i grassatori mancano assolutamente. Fu ben egli sottoposto a tutti i confronti; fu visto e dal signor Angelo Padovani, e dall'Ernesto Padovani, e da Malaperga, e da Busi, e da Crescimbeni,

e da tutti coloro che si trovarono sul banco Padovani allorchè quella mano di scellerati vi penetrò.

Ora nessuno riconobbe il Gardini Alessio; sebbene la sua fisionomia, la sua statura, tutti, dirò, i suoi connotati personali siano tali (e voi potete giudicare la esattezza delle mie parole) da non dimenticarsi così agevolmente.

Se il Gardini avesse grassati li signori Padovani oh! l'avrebbero riconosciuto, essi, che dimostrarono di esser tanto facili a riscontrare persone aventi i caratteri dei malfattori, che recarono loro danno e spavento.

La ragione pertanto, o signori, la giustizia vi insegnano, che dovete dire infondata l'accusa contro il Gardini.

Viene ora la disamina sulla colpeabilità del Ghedini Giovanni.

Il Pubblico Ministero disse, che Ghedini Giovanni fu ravvisato pienamente da tre persone, dall'Ernesto Padovani, da Giovanni Busi, da Giosuè Malpensa.

Questo è, o signori, l'argomento, a cui si appoggia il Pubblico Ministero, oltre a quello che egli credette di dedurre ancora dall'opinione pubblica e dalla condotta, cui qualificò cattiva del Giovanni Ghedini.

Questi argomenti però io credo non inducano menomamente la prova della colpeabilità dell'accusato in discorso.

Egli veniva arrestato nei primi giorni dell'aprile del 1862; sullo scorcio del 1863 solo venne interrogato relativamente alla grassazione Padovani; prima per tale titolo non era stato posto in arresto, nè sottoposto ad alcuna procedura. Interpellato così, tre anni e più dopo il fatto, dal Giudice istruttore egli diceva quello, che poi ebbe a ripetere innanzi a voi: che cioè dopo tre anni egli non si rammentava più nè poteva ricordare dove nel giorno dell'avvenuta grassazione egli si trovasse, cioè nel pomeriggio delli 2 novembre.

Giovanni Ghedini non ha indicato alcuna prova di *alibi*, egli solo ha affermato quello, che avrebbe affermato ogni uomo il quale dopo tale lasso di tempo venisse interrogato sopra una circostanza accaduta tre anni prima; egli sciamò: come vuoi, che io mi rammenti del luogo dove io mi trovassi il 2 novembre 1859? E quanti fra noi saprebbero rispondere alla domanda, che ci venisse fatta del luogo ove ci trovammo, nel giorno dei morti dell'anno 1860 ed all'ora di mezzodi? Quanti? Credo nessuno.

Orbene, vogliamo noi adoperare una diversa e più severa misura contro alcuno, solo perchè è accusato? Dobbiamo noi ritenerlo, quest'uomo di poca educazione, di memoria più robusta di quello che gli uomini siano di consueto? Eh! via, siamo giusti, nè pretendiamo da altri una cosa, che esca dai confini delle sue forze!

Vediamo ora se per avventura le ricognizioni, di cui si fa arma il Pubblico Ministero, possano meglio dimostrare la pretesa colpeabilità del Ghedini.

Il signor Ernesto Padovani sarebbe il primo, che, secondo l'accusa, avrebbe riconosciuto il Giovanni Ghedini, ma voi però ricorderete, quali siano stati i termini ed il modo di quella pretesa ricognizione.

Quel testimone ravvisò nel Ghedini Giovanni qualche tratto di rassomiglianza colla persona, la quale erasi introdotta nel suo banco in quel fatale 2 novembre.

Ora chi dichiara esistere qualche tratto di rassomiglianza tra colui, la cui immagine ha impressa nella mente, e quegli che gli sta dinanzi agli occhi, viene chiaramente a dire, che in alcuni tratti soli concordano tra loro ed in altri dissentono. Giacchè se una persona perfettamente ed in tutto risponde ad un'altra, allora non si dirà, che in alcune parti solo si rassomigliano, allora si dirà, che nella persona portata in confronto vi ha nulla che ripugni, onde si creda che la persona stessa sia quella, cui vuoi riconoscere.

Il Padovani per esprimere l'impressione da lui provata alla vista di Giovanni Ghedini adoperava parole tali, che lasciano gravissimo dubbio sulla attendibilità di quella ricognizione.

Dubbio poi, il quale cede il luogo alla certezza morale, che il signor Padovani non riconosceva nel Ghedini uno dei suoi aggressori, se ricordiamo le parole proferite da lui in quest'aula cioè ch'egli non poteva giurare davvero, che il Ghedini fosse fra i malandrini.

D'altra parte voi ricordate un fatto grave, che accadde dinanzi ai vostri occhi, voi ricordate, come il signor Ernesto Padovani abbia nel passare ad una ricognizione creduto di

ravvisare il Catti Giovanni, altro degli accusati, in chi? in Giovanni Ghedini.

E tale errore di fatto trova una spiegazione ben naturale, ove si rifletta, che la rapina in questione si consumava nel 1859 e che la ricognizione si faceva quasi quattro anni dappoi.

Se adunque il signor Padovani Ernesto non può giurare che il Ghedini fosse uno de' suoi assalitori, se egli errò a luce di meriggio in un altro confronto, se egli anzi ritrovò nel Ghedini dei tratti della persona ripugnanti a quelli della persona entrata nel suo banco, potete voi, signori giurati, prendere a base una siffatta ricognizione per pronunciare un voto di condanna del Ghedini Giovanni?

Se la deposizione del signor Ernesto Padovani non può ingenerare per nessuna maniera una convinzione sulla colpeabilità di Ghedini, meno ancora la può produrre l'altra pretesa ricognizione del Gaetano Busi. Questo testimonio è quella stessa persona, la quale si trovava sul limitare della porta del banco Padovani; contro di lui fu scattata l'arma per parte del signor Crescimbeni. Egli narra, che stava colle spalle rivolte alla porta, or voltandosi di qua ora di là, e che vide uscire dal banco Padovani due sole persone, le quali non s'allontanavano correndo, ma con un passo ordinario; infine che quasi egli non vi pose alcuna attenzione. Egli non avrebbe vedute fuorchè due persone; mentre sappiamo che entrarono in quel banco altre persone, tanto che ben cinque persone uscirono senza dubbio a senso del pubblico ministero, il quale dice che sette furono i grassatori, e cinque le persone viste uscire.

Il Busi non poté distinguere queste due persone, eppure ebbe il coraggio di venirci a dire che una di queste rassomigliava a Ghedini Giovanni!

Egli non era fermo; pensava a tutt'altro, che all'essere vicino ad un luogo di grande misfatto, fumava un sigaro; ciò malgrado tre anni dopo si presenta e pretende di riconoscere una di quelle due persone!

Così il signor Busi Gaetano fece una dichiarazione, che non può ritenersi fondata; fece dichiarazione quale è quella d'uomo, che non considera perfettamente l'importanza delle parole che pronuncia, e che non è penetrato della gravità dell'atto cui addiène. Ed il fatto dimostrò la leggerezza dei suoi giudizi, l'erroneità loro, e ad un tempo come egli abbia pagato quel tributo che ogni uomo paga alla fralezza della schiatta nostra. E valga il vero.

Voi rammentate, essersi data lettura della ricognizione, a cui procedette il Busi di Nanni Ermenegildo, col Ghedini coaccusato di questa grassazione; e voi rammenterete, che il signor Busi Gaetano allora quando passò alla ricognizione di Nanni riconobbe uno dei presentati al confronto, certo Martini napoletano, per colui, che avrebbe avuto al collo un fazzoletto azzurro il giorno, in cui avvenne la grassazione Padovani, e che sarebbe stato visto da lui uscire da quel banco. Quando poi il Busi si trovò dinanzi a Ghedini Giovanni esclamò nell'atto di ricognizione: costui mi pare sia il malandrino che vidi uscire dal banco Padovani e che aveva un fazzoletto azzurro al collo!

Eccoci in cospetto di due atti di confronto, di due atti di ricognizione, in cui il signor Busi con espressioni simili esprime l'impressione in lui prodotta dalla vista dei due carcerati. Egli ha creduto di riconoscere due per quella stessa persona la quale aveva un fazzoletto azzurro al collo, e conviene dire che questa circostanza del fazzoletto sia stata quella, che più gli era rimasta scolpita nella mente in quel giorno fatale. Ora, signori giurati, per poco riflettete alle conseguenze di questa seconda ricognizione sulla persona del Martini. Egli, il Busi, pretese di riconoscere uno, che non aveva posto piede in Bologna prima del 1861!

Da questo solo fatto voi potete trarre argomento per vedere quanta fiducia si possa riporre in una ricognizione del signor Gaetano Busi!

Vi accennava di sopra alla circostanza, che il signor Crescimbeni uscendo tirò un colpo di pistola contro questo Busi, e perchè ciò fece il Crescimbeni? Perchè il Busi gli fu indicato dal Padovani come uno dei grassatori.

Ah! signori, se Padovani che in quell'istante aveva presenti ancora le fisionomie di quelli, che l'avevano aggredito, errava al punto di indicare come un grassatore il giovane amico e compagno di suo figlio, io domando a voi, come possa prestarsi fede alla ricognizione di chi tre o quattro anni dopo

pretende di conoscere un uomo che ha visto passare appena?

Povero Busi se il colpo non falliva a Crescimbeni; egli moriva vittima di una erronea e malaugurata ricognizione!

Oh! fidatevi, signori, di ricognizioni dubitative fatte tanti anni dopo!

V'ha di più ancora. Il signor Busi quando venne a deporre disse, che delle due persone da lui vedute la prima gli sembrava uomo di età, cioè di età avanzata, e di alta statura. Invece nella deposizione scritta, di cui all'udienza si diede lettura, egli ci aveva detto per lo contrario, che la persona vista da lui era di statura media e che punto non si rassomigliava con quella che gli veniva mostrata. Queste parole del signor Busi segnano pur una grande contraddizione!

Io non ve la farò notare, sarebbe quasi un'irriverenza per parte mia, sarebbe un atto di sfiducia nel vostro senno.

È a notarsi però ancora, che il Busi era assunto in esame il dì 12 dicembre 1859 in prossimità dell'epoca, in cui era avvenuto il misfatto, e così dell'epoca, in cui egli si era trovato presso quel banco ed aveva vista quella persona; allora dichiarava che il primo che aveva visto uscire, quel primo, che poi pretese rivedere in Ghedini Giovanni, gli pareva uomo di statura media. Signori, vi sta dinanzi seduto su quel banco il Giovanni Ghedini; osservatelo, e poi giudicate, se media sia la sua statura. Dal che sorgono viemmeglio l'errore del signor Busi e la insussistenza dell'accusa, che alla ricognizione del Busi crede appoggiarsi.

Ha poi maggiore valore la ricognizione di Giosuè Malpensa? Giosuè Malpensa fu esaminato più d'una volta; nel dì 5 dicembre 1863 gli fu presentato il Ghedini Giovanni onde vedesse, se per avventura fosse la persona che egli aveva veduta là sul ponte alla Grada nel giorno 2 novembre 1859, ed il Malpensa dichiarava, scorgendo il Ghedini Giovanni, che non era quella persona di cui aveva parlato nella sua deposizione. Più tardi però, anzi pochi giorni dopo, il Malpensa cambiò detto ed affermò che il Ghedini gli pareva quella persona. All'udienza confermò tal cosa, che la persona cioè vista da lui al ponte alla Grada rassomigliava a Ghedini Giovanni. Ma il rassomigliare, il dire *mi pare* esprime solo un dubbio, lascia luogo all'errore, all'incertezza, non può certo generare una convinzione; nè credo che voglia dire in modo attendibile, che la persona vista al ponte alla Grada fosse veramente il Ghedini Giovanni. Ammettiamo anche per un momento che il Ghedini Giovanni si sia trovato al passaggio di quel ponte si potrà dire forse, che venisse dalla via della Nosadella, si potrà dedurre che egli fosse là dopo aver commessa la grassazione? La distanza che corre tra quel ponte e la Nosadella voi la conoscete, o signori, e sapete ad un tempo, che nessuno vide il Ghedini venire da quella volta.

Fu ben da alcuni testimoni, dal Merighi in ispecie, affermato di aver riconosciuto alcuni degli accusati nei luoghi prossimi al banco Padovani; ma il Merighi, che conosce il Ghedini e cel disse all'udienza, se avesselo veduto colà, tosto l'avrebbe riconosciuto e l'avrebbe detto a quest'udienza. Ora egli nè vide nè disse.

Il giorno poi, in cui avveniva quella grassazione, era il giorno solenne alla memoria dei morti; molte persone dalla porta di Sant'Isaia per passare nella strada o di San Felice o di Ripa di Reno percorrere la via che da S. Isaia mette al ponte della Grada. Poniamo, come è probabile assai, che Ghedini Giovanni, il quale abitava alla Montagnola, venendo in quel giorno dalla Certosa sia passato pel ponte alla Grada, e che perciò?

Vogliamo noi trarne un argomento per dire che egli fosse uno dei grassatori di Padovani? Quale argomento positivo viene a sorreggere l'accusa? Ricordate, o signori, come il Malpensa non abbia visto il Ghedini (se la persona da lui veduta è lui) a correre, ma fermo; questo non è il contegno dei ladri, i quali a detta dei testimoni correvano senza posa.

Riguardo poi del Ghedini manca perfino quell'appoggio, che si pretese ravvisare nella opinione pubblica.

Queste certe lettere anonime, a cui si accennò, non indicano nemmeno il Giovanni Ghedini come uno degli autori di quella grassazione! Ed un anonimo non è tanto scrupoloso e guardingo! È tanto vero poi, la voce popolare era lontana dall'indicare il Giovanni Ghedini come avente parte a quella grassazione che non fu posto in accusa fuorchè tre anni dopo, e

che lo vediamo interrogato sulla medesima, quando già non si parlava quasi più di questo fatto, quando il Ghedini veniva per altre imputazioni sottoposto a processura.

Ma quest'accusato, che vuoi abbia commesso siffatta grassazione, dove avrebbe posto quei denari che dalla grassazione stessa avrebbe ricavati?

Noi da quel giorno non abbiamo per nulla visto il Ghedini a cambiar metodo di vita, a far alcun sfarzo, a dar a vedere di aver migliorato fortuna; noi lo vedemmo a quell'epoca e dopo indefessamente lavorare per trarre i mezzi di campare la vita; ce lo dissero testimoni degni di fede.

A quell'epoca ed in seguito esercitava indefessamente il mestiere di *tirino*, da cui egli traeva i mezzi della propria esistenza. Se il volessi, e se non temessi di sciupare un tempo per voi prezioso, potrei aggiungere una parola ancora sulle ricognizioni e sul loro valore per dimostrare, come fallace possa essere e sia la prova di colpa, che si appoggi agli esperimenti di personali confronti. La storia mi fornirebbe ampia messe di fatti, e questo stesso dibattimento, dirò anzi la deposizione di un testimone, a cui il Pubblico Ministero presta grande fede, mi porgerebbe il destro di dire gravi parole. Io nol farò, sibbene restringerò le fila, per così esprimermi, del mio discorso.

Io non credo, che possiate pronunciare alcun voto di colpevolezza nè contro Ghedini Giovanni, nè contro Ceneri Giacomo, nè contro Gardini Alessio. A me pare d'aver combattuto gli argomenti tutti che vennero adottati dal Pubblico Ministero, e d'avervi dimostrato che, trattandosi di Ceneri Giacomo non colpito finora da alcuna condanna, l'*alibi* da lui addotto è fondato, che maggior fede si merita la deposizione dei testimoni sentiti nel 1860 di quello che la loro ritrattazione a quest'udienza; perchè la prima era l'espressione del vero, perchè non era stata comprata, nè fatta sotto l'impressione di minacce, mentre la seconda lasciava grandemente dubitare della sua sincerità, siccome quella la quale era fatta sotto l'impressione del timore d'una procedura, di cui era stata foriera la custodia, a cui furono sottoposti.

Io ho dimostrato pure che Ceneri Giacomo non si trovò a commettere quella grassazione perchè se vi fosse stato sarebbe stato riconosciuto posteriormente, e molto più sarebbe stato riconosciuto dal Signor Crescimbeni il quale fin d'allora conosceva Giacomo Ceneri.

In ordine al Gardini Alessio, indicato al pari di Giacomo Ceneri da Artioli Antonio, io v'ho fatto conoscere la fallacia della costui deposizione, che si appoggiava a quella del fratello suo or defunto Sebastiano, il quale nel suo esame aveva chiaramente detto di nulla sapere, di non conoscere alcun fatto specifico nè a carico di Gardini Alessio, nè a carico di Ceneri Giacomo; vi dimostrai, che l'incontro col Crescimbeni era stato accidentale, e che, qualunque sia la causa, per cui il Crescimbeni non sia più stato inseguito, non è imputabile per alcuna maniera nè a Gardini Alessio nè a Ceneri Giacomo, che se un *alibi* è mancato al Gardini Alessio ciò è l'effetto di un errore, non già di una menzogna pronunciata con animo deliberato, che il Gardini Alessio poi non fu conosciuto e ravvisato da alcuno, e che per le sue qualità personali sarebbe stato facilissimamente conosciuto se si fosse trovato a commettere quella grassazione. Ho chiarito, spero, che contro l'uno e contro l'altro de' miei clienti ora menzionati come pure contro al Ghedini Giovanni noi non abbiamo un argomento positivo, od una prova sicura per ritenere i medesimi colpevoli di quella grassazione. Infine riguardo al Ghedini Giovanni io vi ho dimostrato, che le ricognizioni alle quali si addivenne a riguardo suo non furono ricognizioni fatte in modo esplicito, preciso, ma sibbene dubitativo ed incerto ed in tempo distante dall'epoca in cui la grassazione Padovani ebbe luogo.

Soprattutto intorno alla ricognizione del Gaetano Busi vi ho dato la più chiara dimostrazione, che non può meritare alcuna fede perchè oltre all'essere una ricognizione dubitativa è la ricognizione di una persona la quale per lo stesso fatto già aveva riconosciuto un altro individuo, al quale aveva attribuito gli stessi caratteri.